KX.

TORNATA DEL 28 DICEMBRE 1871

Presidenza TORRE ARSA.

Sommano. — Congedi — Commemorazione del Senatore Nappi — Relazione sui titoli del Scnatore Guidi di Bagno — Discussione del Bilancio di prima previsione del 1872 — Dichiarazione e annunzio d'interpellanza del Senatore Cambray-Digny, cui risponde il Ministro delle Finanze — Approvazione delle Categorie e dei Totali del Ministero di Grazia e Giustizia — Avvertenza del Ministro delle Finanze — Approvazione delle Categorie e dei Totali dei Ministeri: Esteri — Agricoltura e Commercio — Guerra — Marina — Pubblica Istruzione — Preghiera del Senatore Chiesi al Ministro di Grazia e Giustizia — Risposta del Ministro — Discussione del progetto di legge relativo all'approvazione della Convenzione colla Società delle strade ferrate meridionali per l'esercizio delle ferrorie Calabro-Sicule — Squittinio segreto dei progetti di legge precedentemente discussi e del Bilancio definitivo del 1871.

La seduta è aperta a ore 2 1₁2. Sono presenti tutti i Ministri.

Il Senatore, Segretario, BERETTA dà lettura del processo verbale della tornata precedente, che viene approvato.

Lo stesso legge il seguente sunto di petizioni.

« (N° 4512. Il Consiglio Provinciale di Reggio (Calabria) in apposita deliberazione, ragionando sulle cause che produssero i gravi danni al tronco ferroviario Bianco-Roccella, e sostenendo doversi attribuire a cattiva disposizione delle opere d'arte, emette un voto di protesta da rassegnarsi al Governo ed al Parlamento. »

 fa istanza onde ottenere che la Città di Piazza Armerina non faccia più parte del Cóllegio elettorale di Caltagirone, ma venga dichiarata Sezione principale di un Collegio nella propria Provincia di Caltanissetta.»

 « 4514. Spigardi Giovanni di Scandiano (Reggio Emilia) domanda di essere riammesso al servizio nell'esercito, ovvero in un altro impiego in qualunque Amministrazione, ad esempio di quanto si sta facendo con un progetto di legge in corso presso il Senato. ▶

Fanno omaggio al Senato:

Il Direttore della Cassa Invalidi, della Marina mercantile di Napoli, di una sua Relazione sull'esercizio del 1870.

- Il signor Antonio Marazzi, d'un suo libro

tradotto dal sanscrito per titolo: Teatro di Culidasa

PRESIDENTE. Onorandi Colleghi!

Il Senatore Giovanni Battista Nappi, nell'età di anni 71, mancò ai suoi ed alla patria in Milano, il giorno 17 del cadente mese.

Dato, fino dalla prima gioventu, allo studio delle severe giuridiche discipline, percorse tutta la gerarchia della Magistratura, agli alti posti elevandosi merce esemplare condotta ed intemerata giustizia. Ne sia non dubbia testimonianza l'essere stato egli nominato Consigliere al Tribunale di Terza Istanza dal patriottico Governo provvisorio lombardo nel 1848, esservi stato confermato dalla ristaurata straniera dominazione, e poscia chiamato nel 1859 dal nostro egregio collega Vice-presidente Vigliani, allera, pel Governo del Re, Commissario in quelle Provincie, a far parte del suo Consiglio, con incarico di trattarvi gli affari giuridici. Fu poscia Consigliere nella Corte di Cassazione in Torino, e nel 1861 tornò a Milano promosso alla Presidenza di quel Tribunale di Terza Istanza: nel 1864 poi ebbe l'onore di poter far parte di questo Alto Consesso. Abolito nel 1866 il Supremo Tribunale Lombardo, riputò compita la sua carriera, e ritornato alla vita privata, scese non ha guari nella tomba confortato dall'amore della sua famiglia, e dal rispetto de'suoi concittadini, che insieme a noi ne serberanno onorata memoria.

I signori Senatori Rossi Giuseppe, Balbi Piovera, Serra Orso, Balbi Senarega, Burci, Ceppi, Sclopis, Canestri, Griffoli, Audinot, Capponi Gino, Marsili, Musio, Besana, Tanari, Venini, Mannelli, domandano il congedo di un mese; il Senatore Caval i di 20 giorni; i Senatori Borghese, Ginori-Lisci e Pernati, di 15 giorni; i Senatori Sanseverino e Giovanola, di giorui 10; i Senatori Ferraris, Scarabelli, Carradori, Martinengo e Manzoni T., di 8 giorni, che è loro dal Senato accordato.

PRESIDENTE. Prego il Senatore Pallieri, Relatore dell'Ufficio I, di riferire sui titoli del Senatore Guidi Di Bagno.

Senatore PALLIERI, Relatore. Con Regio Decreto del 15 novembre 1871, il marchese Galeazzo Guidi Di Bagno fu nominato Senatore del Regno.

I documenti da lui presentati dimostrano ch'egli è proprietario d'immobili in parecchi Comuni della provincia di Mantova, e che nel solo Comune di Gonzaga l'imposta principale erariale

sui terreni e sui fabbricati, ch'egli paga da più di tre anni, ammonta a L. 5,484 94.

Concorrendo quindi nel Marchese di Bagno la condizione scritta nella Categoria 21 dell'art. 33 dello Statuto, e risultando d'altra parte ch'egli è nato il 10 d'agosto 1825, ho l'onore, a nome dell' Ufficio I, di proporne l'ammessione in questo Consesso.

PRESIDENTE. Pongo ai voti le conclusioni dell'Ufficio 1.

Chi approva queste conclusioni per la convalidazione della nomina a Senatore del Marchese di Bagno, voglia levarsi.

(Approvato.)

Si passa ora alla discussione dei bilanci, di prima previsione della spesa per l'anno 1872.

Senatore CAMBRAY-DIGNY. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore CAMBRAY-DIGNY. Se prendo oggi la parola, non è, lo dichiaro esplicitamente, per sollevare una discussione, e molto meno per combattere i progetti di legge relativi ai bilanci di prima previsione, oggi sottol osti alle deliberazioni del Senato; ma unicamente perchè mi trovo nella necessità di fare, prima che la discussione incominci, una semplice dichiarazione, e di motivarla; una dichiarazione cioè, che io direi pregiudiziale a tutto quanto noi stiamo ora per esaminare.

Se io non fossi stato costretto ad un'assenza lunga oltre il mio desiderio, avrei potuto esporre le idee mie nel seno della Commissione di Finanza; ma arrivato tardi, mi trovo nella necessità di limitarmi, come dicevo, ad una semplice dichiarazione, e di far'a non più alla sola Commissione, ma al Senato:

Io ho inteso dire e sostenere da più parti, durante tutta la discussione parlamentare, che ebbe luogo a proposito dei bilanci, che la nuova forma data ai bilanci di prima e di definitiva previsione, è voluta dalla nuova legge sulla contabilità dello Stato. Il Senato non ignora che codesta legge fu da me proposta al Parlamento, e sostenuta tanto in questo che nell'altro ramo. Ora, un tale stato di cose mi fa sentire il dovere di mettere avanti alcune brevi osservazioni.

A me pare che nei due bilanci, e segnatamente poi nella forma data al bilancio definitivo, si faccia una specie di confusione dell'entrata cogli incassi, e della spesa coi pagamenti, vale a dire in sostanza che, invece di fissare i limiti dentro i quali i Ministri hauno facoltà, in quanto spetta alle spese, d'impegnare l'erario, ed in quanto all'entrata di accreditare l'erario medesimo, si sostituisca il concetto del puro incasso, del puro pagamento.

Non mi estenderò oggi su questa materia, ma mi riassumerò in brevissime parole che mi sembrano espressive.

A me pare che così non si faccia più un bilancio, ma un fa bisogno di cassa, e questa non credo che fosse l'intenzione della nuova legge di contabilità.

Oggi, per dire il vero, la cosa è senza danno: è senza danno rispetto al bilancio definitivo del 1871, perchè è quasi esaurito l'esercizio del medesimo; è senza danno rispetto al 1872, perchè siamo a tempo a modificare la forma del bilancio definitivo, prima che si debba approvare quello dell'anno nuovo; per conseguenza tutto è rimediabile, e non vi è inconveniente alcuno a votare oggi i bilanci come stanno.

Ma se si può votarli, rinunciando così a studiare a fondo la questione che ho l'onore di sollevare davanti al Senato, io credo importante, indispensabile anzi che questa questione sia esaminata a fondo, prima che venga il marzo, che venga cioè il tempo in cui l'onorevole Ministro delle Finanze presenterà al Parlamento il bilancio definitivo del 1872.

Io dunque, se il Senato me lo vuol consentire, e se l'onorevole Ministro accondiscende ad accettare una interrogazione sopra questo proposito, io mi proporrei di indirizzargliene, dopo le vacanze parlamentari, una relativa al modo col quale si va applicando la legge di contabilità. In quell'occasione la questione potrà essere svolta senza timore di imbarazzare l'andamento dell'Amministrazione, come accadrebbe adesso, se per disgrazia il Senato si persuadesse che i bilanci non devono essere così formati; allora, potremo andare a fondo nella questione pacatamente e tranquillamente, e trar fuori intera la verità su questa materia.

Per ora adunque, riscrvandomi a quell'occasione di spiegare il concetto che io mi sono fatto sul modo di soddisfare alle prescrizioni della legge di contabilità, dichiaro che voterò tutte le leggi dei bilanci che sono davanti al Senato.

PRESIDENTE. Domando al signor Ministro delle Finanze se accetterebbe l'annunziata interrogazione del Senatore Digny.

MINISTRO DELLE FINANZE. Secondo il desiderio

dell'onorevole Senatore Digny, e, credo, secondo anche il desiderio del Senato, mi pare che si debba rimandare quest'interrogazione ad un momento in cui possiamo discorrerne a fondo senza essere per nulla stretti dal tempo. Per parte mia, non vi sarà davvero alcuna difficoltà perchè, passate queste ferie parlamentari, si concerti il giorno in cui il Senato possa pronunciarsi intorno a questa grave questione del modo della compilazione dei bilanci secondo la nuova legge di contabilità.

Io non nego, come ho anche accennato nelle stesse Relazioni che precedono i bilanci da me presentati all'altro ramo del Parlamento, l'importanza delle questioni che si sollevano intorno al modo di fare i bilanci; non nego tampoco le dubbiezze che possono presentarsi alla semplice lettura della legge. Anche in ciò si riscontra un periodo transitorio, stante gli ingombri di residui attivi e passivi sotto il cui peso è un po'inceppata l'Amministrazione, stante il modo affatto diverso con cui erano fatti i bilanci ed era tenuta la contabilità, a fronte della nuova legge che con ragione l'onorevole Senatore Digny può gloriarsi di esser riescito di portare a compimento nell'uno e nell'altro ramo del Parlamento.

Ma sembra a me che realmente, come diceva lo stesso onorevole Senatore Digny, non sia questo il momento di discorrerne, e credo che egli abbia, più che altro, inteso di fare una riserva su questa quistione, che più tardi, quando piaccia al Senato ed all'onorevole Senatore Digny, potremo trattare con maggiore utilità.

PRESIDENTE. Il Senatore Digny è soddisfatto di questa risposta?

Senatore DIGNY. Lo sono e ringrazio il signor. Ministro.

PRESIDENTE. Do ora lettura dell'articolo unico del progetto di legge sullo stato di prima previsione della spesa del Ministero di Grazia e Giustizia per l'anno 1872.

« Sino all'approvazione del bilancio definitivo per l'anno 1872, il Governo del Re è autorizzato a far pagare le spese ordinarie e straordinarie del Ministeró di Grazia, Giustizia e dei Culti, in conformità a'lo stato di prima previsione, annesso alla presente legge. »

(Il Senatore, Segretario, Chiesi legge:)

TITOLO I SPESA ORDINA	RIA.
Amministrazione Centrale	? .
Ministero (Personale) L. Ministero (Spese d'ufficio) »	382,400 48,000
 L.	430,400
•	
PRESIDENTE. Chi approva questa c (Approvato.)	nra, si aizi.
Amministrazione giudiziar	ia.
Magistrature giudiziarie (Perso-	
uale) • I	20,284,600
- Glatura giudiziania (Space	
d'ufficio) Archivi (Personale) Archivi (Spese d'ufficio)	895,000
Archivi (Personale)	307,000
	58,000
Spese di Giustizia. Paghe, assegni e sussidi per l'e-	6,800,000
secuzione di sentenze penali.	. 99 000
Pigioni Ripore	20,000
Riparazioni	90,000
Spese di viaggio e tramutamento »	120,000
T Transport of transactions	28,705,600
(Approvato.)	20,703,000
•	:
Culti. Fabbricati sacri ed ecclesiastici L. Assegni di culto nella provincia	E04,770
romana	21,500
L. —	526,270
(Approvato.)	
Spese diverse e comuni	• :
Spese postali , L.	13,000
DISDacci telegrafici governativi	44,000
Sussidi a vedove ed a famiglie di	,
unpiegati dipendenti dall'am-	
ministrazione	80,000
Casuali	43,000
L	180,000
(Approvato.)	
TITOLO II. — SPESA STRAORDI	NARIA.
Maggiori assegnamenti sotto	
qualsiasi denominazione . L.	380,000
Assegni di disponibilità	810,000
Assegno per la riedificazione della	510,000
vasilica Ostiense	35 3,500
Spese straordinarie alla chiesa di	
Sant'Andrea in Mantova »	27,638
L	1,571,138
(Approvato.)	

RIEPILOGO

TITOLO I. - SPESA ORDINARIA.

Amministrazione centrale	L.	4 3 0 ,400
Amministrazione giudiziaria .	*	28,705,600
Culti	>	526,270
Spese diverse e comuni	*	180,000
	L.	29,842,270
(Approvato.)	•	

TITOLO II. — SPESASTRAORDINARIA > 1,571,133 (Approvato.)

TOTALE . . . L. 31,413,408

PRESIDENTE. Chi approva questo Totale, si alzi. (Approvato.)

PRESIDENTE. Constando questo progetto di legge di un unico articolo, se ne rimanderà la votazione allo squittinio segreto.

MINISTRO DELLE FINANZE. Domando la parola. PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

MINISTRO DELLE FINANZE. È stata letta una sola delle tre colonne che compongono il bilancio; esta benissimo, perchè tornava inutile leggere le altre, trattandosi solo di domandare se non ci era obbiezione da fare sulla somma.

Ma la legge approvativa del bilancio dovrà realmente contenere le tre colonne, cioè quella delle somme di prima previsione, l'altra delle somme che sono trasportate dal bilancio precedente, e la terza delle somme approvate; imperocchè la prima colonna è quella che serve di norma all'impegno che l'Amministrazione può contrarre relativamente alla spesa.

Questa dichiarazione io era in debito di fare, onde non si trovasse poi dissenso fra la legge quale si promulga ed il testo approvato dal Senato.

PRESIDENTE. Il Senato è a conoscenza dello partite: la sua osservazione però è giusta, e concerne una questione di forma. Daremo dunque lettura delle tre colonne del bilancio.

MINISTRO DELLE FINANZE. Non vorrei proporre questo: anche l'altro ramo del Parlamento si limitò alla lettura di una sola delle tre colonne; ma la mia dichiarazione era opportuna onde non vi fosse equivoco; non oserei però domandare, e credo d'altronde che sarebbe superflua, la lettura di tutte e tre le colonne.

PRESIDENTE. Domando allora al Senato so si

contenta della lettura della cifra contenuta nell'ultima colonna.

Chi crede che sia sufficiente questa lettura, si alzi.

(Approvato.)

PRESIDENTE — Ora si passa alla discussione del progetto di legge per l'approvazione dello stato di prima previsione della spesa del Ministero degli Esteri per l'anno 1872.

Do lettura dell'articolo unico del progetto di legge.

« Sino all'approvazione del bilancio definitivo per l'anno 1872, il Governo del Re è autorizzato a far pagare le spese ordinarie e straordinarie del Ministero degli Affari Esteri, in conformità allo stato di prima previsione annesso alla presente legge. »

(Il Senatore, Segretario, Chiesi legge:)

TITOLO I.

SPESA ORDINARIA.

Stipendi del personale del Mini-	
	201,000
Stipendi del personale all'estero. »	824,800
Assegni del personale all'estero. » 2,	762,500
Indennità diverse, viaggi e mis-	
sioni	650,000
Spese d'ufficio del Ministero.	65,000
	100,000
Spese dragomannali	208,000
Spese di posta, telegrammi e tra-	
	150,000
Sovvenzioni	270,000
Provvigioni	25,000
Casuali	120,000
L. 5,	279,300
<u></u> -	279,300
(Approvato.)	279,300
(Approvato.)	279,300
<u></u> -	279,300
(Approvato.)	279,300
(Approvato.) TITOLO II.	279,300
TITOLO II. SPESA STRAORDINARIA. Assegnamenti provvisorii e d'as; ettativa L.	30,000
TITOLO II. SPESA STRAORDINARIA. Assegnamenti provvisorii e d'as; ettativa L. Indennità ai regi Agenti all'estero	
TITOLO II. SPESA STRAORDINARIA. Assegnamenti provvisorii e d'as; ettativa L.	
TITOLO II. SPESA STRAORDINARIA. Assegnamenti provvisorii e d'as; ettativa L. Indennità ai regi Agenti all'estero	30,000

RIEPILOGO

Titolo I. — Spesa ordinaria . L. 5,279,300 (Approvato.)
Titolo II. — Spesa straordinaria » 51,000 (Approvato.)

Totale L. 5,330,300

PRESIDENTE. Chi approva questo Totale, si alzi. (Approvato.)

PRESIDENTE. La legge constando di un solo articolo, se ne rimanda la votazione allo squittinio segreto.

Viene ora il progetto di legge per l'approvazione dello stato di prima previsione della spesa del Ministero di Agricoltura, Industria e Commercio Do lettura dell'articolo del progetto di legge.

« Sino all'approvazione del bilancio definitivo per l'anno 1872, il Governo del Re è autorizzato a far pagare le spese ordinarie e straordinarie del Ministero di Agricoltura, Industria e Commercio, in conformità allo stato di prima previsione, annesso alla presente legge. »

(Il Senatore, Segretario, Chiesi legge:)

TITOLO I.

SPESA ORDINARIA.

Amministrazione Centrale.

Ministero (Personale)		L.	286,600	*
Ministero (Spese d'un				*
	• • •	 L.	321,600	*
(Approvate.)	٠.,			

Agricoltura.

•

J. 11.		
Boschi (Spese fisse) L.	948,100	·. ≫
Boschi (Spese diverse)	126,600	
Spese di personale e di amministra-		_
zione relative ai boschi inaliena-		
bili dello Stato	30,000	»
Agricoltura, colonie agricole, istru-		
zione, esposizioni, esperienze e	•	
medaglie d'onore	300,000	*
Razze equine	738,800	•
Caccia e pesca	5,000	! •
Bonisiche ed irrigazioni	20,000	*
•		

L. 2,168,500

(Approvato.)

Industria e Commercio.	Indennità di tramutamento agli im-
T/86:23	piegati L. 19,000 » Telegrammi
Ufficio dei saggi (Personale) . L. 14,900 »	20,000
Ufficio dei saggi (Spese diverse). > 7,000 > Marchio (Spese fisse) - 74,000 >	
Manaki- /g	L. 130,700 »
Marchio (Spese obbligatorie) . \$ 30,500 \$ 87,700 \$	(Approvato.)
Miniere e cave (Spese fisse) . > 115,300 >	(Althoraus)
Miniere e cave (Spese diverse). > 24,000 >	
Ispezioni alle Società industriali ed	TITOLO II.
agli Istituti di credito > 34,700 »	
Privative industriali e diritti d'au-	SPESA STRAORDINARIA.
tore (Personale) 6,500 »	· ·
Privative industriali e diritti d'au-	Agricoltura.
tore (Materiale) » 16,000 »	
Premi ed incitamenti all'industria	Boschi (Spese diverse straordina-
ed al commercio \dots 53,200 \rightarrow	rie) L. 54,000 »
Pesi e misure (Spese fisse) : . * 407,000 *	Riparto dei beni demaniali-comu-
Pesi e misure (Spese varie) . > 90,000 >	nali nelle provincie meridionali L. 12,000 »
L. 960,800 >	Sussidi annui agli ex-agenti fore-
	stali
(Approvato.)	Subriparto dei terreni ademprivili
	nell'isola di Sardegna e pensio- natico nelle provincie venete. • 1,000 •
Insegnamento industriale e professionale.	natico nelle provincie venete. > 1,000 > Colonie delle isole di Lampedusa e
San to a serious and a serious and	Linosa
Scuole ed istituti superiori . L. 175,000 »	Spese per la distruzione delle ca-
Istituti tecnici, di marina mercan-	vallette
and discussion and a strong a strong and a strong a strong and a strong a strong and a strong a strong a strong and a strong a s	Studi pel bonificamento e irriga-
	zione dell'agro romano 20,000 »
Insegnamento industriale e professionale (Spese varie) » 92,100 »	,
Insegnamento industriale e profes-	L. 213,000 »
sionale (Propine di esami) . * 40,000 *	(Approvato.)
L. 1,459,906 »	Industria e commercio.
(Approvato.)	
Economato generale e Statistica.	Premio annuo all'inventore dei cal-
Reonomato generate e Buttarica.	caroni per la fusione dello zolfo
Materiale dell'Economato gene-	in Sicilia L. 2,295 »
rale L. 2,125,000 »	Sussidio al Comitato incaricato de-
Statistica	gli studi preparatorii per la Carta geologica d'Italia 20,000 »
L. 2,180,000 »	Pubblicazione delle Tavole di rag-
	guaglio dei pesi e delle misure > 10,000 >
(Approvato.)	Pesi e misure (Provvista di cam-
Spese comuni ai vari sorvizi.	pioni metriciad alcuni comuni) > 7,000 >
spese comuni ai vari soreizi.	Sussidio all'Esposizione in Napoli
Studi e documenti sulla legisla-	delle industrie marittime . » 30,000 »
zione L. 11,000 >	
Fitti di locali	L. 69,295 »
Riparazioni e adattamenti di lo-	
cali 9,000 >	(Approvato.)
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	

SENATO DEL REGNO — SESSIONE 1871-72

Economato generale e Statistica.	PRESIDENTE Chi approva questo totale, si alzi (Approvato.)
Spesaper l'impianto dell'economato generale L. 2,000 »	La legge constando di un solo articolo, ne sarà rimandatà la votazione allo squittinio se-
Spesa per il censimento » 100,000 »	greto.
Sussidi agli impiegati e torcolieri	Progetto di legge per l'approvazione delle
già addetti alla tipografia Ca-	stato di prima previsione della spesa del Mi
merale di Roma 30,000 »	nistero della Guerra.
Sussidi al personale già inserviente nell'archivio camerale di Roma » 9,000 »	«Articolo unico.
, , , , , , ,	» Sino a'l'approvazione del bilancio definitivo
141,000 >	per l'anno 1872, il Governo del Re è autoriz
(Approvato.)	zato a far pagare le spese ordinarie e straor dinarie del Ministero della Guerra, in conformit
Spese comuni ai vari scrvizi.	allo stato di prima previsione, annesso alla pre
Maggiori assegnamenti sotto qual-	sente legge.
siasi denominazione L. 3,303 »	(Il Senatore, Segretario, Chiesi legge:)
Assegni di disponibilità 20,700 »	(If behavior, ragical and chiest legge.)
200008112 412 410 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70	TITOLO I. — SPESA ORDINARIA.
24,003 >	Amministrazione centrale (Perso-
(Approvato.)	nale) L. 1,134,000
	Amministrazione centrale (Mate-
Riepilogo.	riale)
TITOLO I. — SPESA ORDINARIA.	Stati maggiori 3,133,070
4. A second of the second of t	Esercito
Amministrazione centrale L. 321,600 »	Carabinieri reali
Agricoltura	Veterani ed invalidi > 1,105,000
Industria e commercio » 960,800 »	Istituti militari
Insegnamento industriale e pro-	Reclusione e stabilimenti penali
. fessionale	militari
Economato generale e Statistica * 2,180,000 *	Personale dell'Amministrazione e-
Spese comuni ai vari servizi. » 130,700 »	sterna della guerra » 3,907,050
	Servizio sanitario
Totale della spesa ordinaria » 7,221,506 »	Pane
	Foraggi
(Approvato.)	Letti, legna, lumi e spese di ca-
TITOLO II. — SPESA STRAORDINARIA.	sermaggio 4,150,000 Trasporti , spese d'alloggio alle
Agricoltura	
Industria e commercio * 69,295 *	tive
Economato generale e statistica > 141,000 >	Materiale pei servizi amministra-
Spese comuni ai vari servizi. > 24,003 >	tivi dell'esercito e dei suoi ma-
	gazzini
Totale della Spesa straordinaria > 447,298 >	
, (Approvato.)	di cavalli
TITOLO I. — SPESA ORDINARIA > 7,221,506 >	Materiale d'artiglieria * 4,650,000
(Approvato.)	Fitti d'immobili ad uso militare » 680,000
TITOLO II. SPESA STRAORDINARIA > 447,298 >	Lavori ordinari e spese diverse pel servizio del Genio militare. > 4,400,000
(Approvato).	Spese pel Corpo di Stato maggiore
Totale > 7,668,804 *	
	Spese di leva
•	40,000

Ordine militare di Savoia . L. 237,900 » Spese di giustizia criminale militare	essendo di un solo articolo, se ne rimanda la votazione allo squittinio segreto. Progetto di legge per l'approvazione dello stato di prima previsione della spesa del Ministero della Marina. «Articolo unico. » Sino all'approvazione del bilancio definitivo per l'anno 1872, il Governo del Re è autorizzato a far pagare le spese ordinarie e straordinarie del Ministero della Marina, in conformità allo stato di prima previsione annesso alla presente legge. » (Il Senatore, Segretario, Chiesi legge:) TITOLO I. — spesa ordinaria. Amministrazione Centrale. Ministero (Personalo) . L. 310,745 » Ministero (Materiale) . » 22,000 » Consiglio superiore di marina » 81,700 » Armamenti navali . L. 1,943,728 » Marina militare. Stato maggiore generale della regia Marina 2,254,700 » Corpo del Genio navale » 214,600 » Commissariato generale della regia Marina
(Approvato.)	Distinzioni onorifiche 86,000 > 86,000 >
Riepilogo.	Servizio del materiale.
TITOLO I. SPESA ORDINARIA. L. 162,714,020 > (Approvato.) TITOLO II. SPESA STRAORDINARIA > 7,543,750. > (A. 1 rovato.) Totale . L. 170,257,770 > PRESIDENTE. Chi approva questa cifra, si alzi. (Approvato.) PRESIDENTE. Anche questo progetto di legge	Legnami diversi L. 850,000 » Canape, cavi, stoppa ed altri materiali

SENATO DEL REGNO - SESSIONE 1871-72

Conservazione dei fabbricati . L. 200,000 » Fitto di bacini, scali di alagio e	PRESIDENTE. Chi approva questa cifra, si alzi. (Approvato.)
di locali	Il progetto di legge sarà votato poi a squit- tinio segreto.
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	Segue il progetto di legge per l'approvazione
Servizi diversi. Scuola di marina L. 154,130 » Servizio scientifico (Personale) » 79,690 » Servizio scientifico (Materiale) . » 65,570 » Spese di giustizia » 50,500 » Spese giuridiche di patrocinio legale	segue il progetto di legge per l'approvazione dello stato di prima previsione della spesa del Ministero della Pubblica Istruzione. « Articolo unico. Sino all' approvazione del bilancio definitivo per l'anno 1872, il Governo del Re è autorizzato a far pagare le spese ordinarie e straordinarie del Ministero della Pubblica Istruzione in conformità allo stato di prima previsione annesso alla presente legge. » (Il Senatore, Segretario, Chiesi legge:) TITOLO I. — SPESA ORDINARIA. Anuministrazione Centrale. Ministero e Provveditorato centrale (Personale) L. 257,400 Consiglio superiore di pubblica istruzione (Personale)
cantile	e Consiglio superiore di pubblica
Dispacci telegrafici governativi L. 16,000 »	istruzione (Materiale) > 50,000 Ispezioni ordinate dal Ministero, -
Casuali 90,000 »	missioni, ecc
Totale delle spese ordinarie L. 28,991,405 >	L. 359,500
(Approvato.)	(Approvato.)
TITOLO II. — SPESA STRAORDINARIA.	Amministrazione Provinciale.
Maggiori assegnamenti sotto qual- siasi denominazione L. 680 »	Amministrazione scolastica provin-
Paghedi aspettativa e disponibilità > 210,000 > Miglioramento dell'armamento delle navi corazzate in costruzione > 400,000 > Lavori pel riordinamento ed in-	ciale (Personale.) L. 354,000 Amministrazione scolastica provinciale (Indennità di trasferta dei Provveditori, e spese d'ispezione
grandimento deli'Arsenale di Ve-	delle scuole primarie.) » 181,000
nezia	L. 535,000
Arsenale di Spezia » 3,500,000 » Ultimazione di costruzioni navali » 1,000,000 »	
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	(Approvato.)
Totale . L. 7,490,680 » (Approvato.)	Università ed altri stabilimenti d'insegnamento superiore.
	Personale dirigente, insegnante, di
RIEPILOGO.	segreteria e di servizio addetto alle Università L. 3,719,904
Titolo I. — Spesa ordinaria L. 28,991,405 » (Approvato.)	Regie Università (Materiale) > 1,213,297
Titolo II. —Spesa straordinaria 7,490,680 »	Posti gratuiti, pensioni ed incorag-
(Approvato.)	giamenti per studenti dei corsi Universitari
Totale generale L. 36,482,085 >	Istituti di studi superiori e di per-

fezionamento, non appartenenti ad Università (Personale) . L. 594,914 Istituti di studi superiori e di per- fezionamento, non appartenenti ad Università (Materiale) . * 299,685 Scuole di medicina-veterinaria (Per- sonale)	Istruzione secondaria. Istruzione secondaria classica e tecnica (Personale) L. 2,803,437 Istruzione secondaria classica e tecnica (Materiale) 1,707,802 Convitti nazionali (Personale) 135,697 Convitti nazionali (Materiale)
L. 6,227,633	(Approvate.)
(Approvato.)	Istruzione magistrale ed elementare.
Archivi. Archivi di Stato in Toscana, Venezia, Mantova e grande archivio di Napoli (Personale) . L. 181,830 Archivi di Stato in Toscana, Venezia, Mantova e grande Archivio di Napoli (Materiale)	Sussidi all' istruzione primaria L. 1,994,000 » Scuole normali per allievi maestri ed allieve maestre (Personale) » 695,300 » Educandati femminili (Personale) » 163,020 » Educandati femminili (Materiale) » 157,573 » Istituti dei sordo-muti (Personale)
L. 230,551	L. 3,167,388 · »
(Approvato.)	(Approvato.)
Istituti e corpi scientifici e letterari.	Spese diverse.
Istituti e corpi scientifici e letterari, e musei (Personale.) L. 252,469 Istituti e corpi scientifici e letterari, e musei (Materiale) 286,811 Biblioteche nazionali ed universitarie (Personale)	Incoraggiamento affine di promuovere studi ed opere utili di scienze, lettere ed arti L. 30,000 » Sussidi ad impiegati ed insegnanti invalidi, alle loro vedove ed ai loro orfani
L. 879,638	gati dipendenti dal Ministero. » 15,000 »
(Approvato.)	Dispacci telegrafici governativi. > 500 > Casuali
Belle arti. Accademie ed istituti di belle arti (Personale) L. 713,370 Accademie ed istituti di belle arti (Materiale)	L. 142,624 > (Approvato.) TITOLO II. — SPESA STRAORDINARIA. Università di Catania L. 2,000 > Università di Cagliari > 6,000 > Università di Palermo > 10,000 > Università di Napoli > 5,800 > Università di Parma > 7,696 > Università di Torino > 15,000 >
(Approvato.) L. 2,070,341	Università di Pavia » 20,000 » Università di Siena » 500 »

SENATO DEL REGNO - SESSIONE 1871-72

		- 1	
Scuola degli Ingegneri in Napoli L.	10,000	»	T
Palazzo ducale in Venezia >		»	:
Assegni di disponibilità »	20,000	»	Т
Maggiori assegnamenti sotto qual-	•		•
siasr denominazione »	.22,302	»	
Personale straordinario delle bi-		'	į
blioteche	20,000	»	
Spese diverse di Belle Arti	25,000	»	
Ristauri di quadri e pitture . *	40,000	*	İ
Ristauri straordinarii di Monumen-	,	ļ	1
ti antichi	40,000	*	
Scavi straordinari	50,000	>	C
Provvista straordinaria di macchi-			g
ne e strumenti pei gabinetti			
scientifici della Università di	•		V
Roma	40,000	*	r
Scuola degli ingegneri di Torino »	15,000	*	٤
Osservatorio astronomico di Mi-			١,
lano.:	15,000	*	19
Scuole secondarie	30,000	*	9
Museo civico di Milano »	2,000	,	1
Università di Modena »	2,898	*	\$
Biblioteche nazionali di Brera e	,		1
Parma	2,800	>	19
Scavi di Velecia	3,883	*]
Archivio di Mantova	900	*	'
Fondo per istituzione di corsi nor-	٠	:	
mali secondo il regio Decreto 3	.*		Ì.
aprile 1870, n. 5620	5,000	*	
Riparazioni al Collegio di Musica			
di Palermo »	24,800	*	
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·			1
L.	446,579	*	1
(Approvato.)		-	1
and the second of the second o	: .		
Riepilogo.			١
4			
TITOLO I SPESA ORDIN	ARIA.		١
	050 500		
Amministrazione centrale L.	359,500	>	1
Amministrazione provinciale . >	5 35,000	>	1
Università ed altri Stabilimenti di	4 00 7 400		
1112CD 111111111111111111111111111111111	6,227,633		- 1
ALCHIVA	230,551		- 1
Istituti e corpi scientifici e letter. »	879,638	*	
DOILO CALCAR	2,070,341		1
	5,0 98 ,0 34	1	<u>'</u>
Istruzione magistrale ed elemen-	3,167,388		
***************************************	3,167,388 142,624		·
Spese diverse		. , 	
L. 1	18,710,709) ;	•
	•		1

FITOLO I. — Spesa ordinaria L. 18,710,709 (Approvato.)

FITOLO II. — Spesa straordinaria (Approvato.)

Totale....L. 19,157,288

PRESIDENTE. Chi approva questa cifra, si alzi-(Approvato.)

PRESIDENTE. Parimente la votazione dell'articolo unico, sarà rimandata allo squittinio segreto.

Senatore CHESI. Essendo presente l'onorevole Signor Ministro di Grazia e Giustizia, dimanderei la parola per indirizzargli una preghiera.

PRESIDENTE. Prima di dar la parola al Senatoro Chiesi, avverto il Senato che terminati i bilanci, che già sono stati stampati e distribuiti, ela leggo che è all'ordine del giorno, si procederà allo squittinio segreto delle leggi che abbiamo già discusse e approvate neile precedenti sedute, e dei bilanci definitivi dell'anno 1871. Domani poi compieremo la votazione dei bilanci di prima previsione per l'anno 1872.

La parola è al Senatore Chiesi.

Senatore CHIESI. Da molti anni nell' uno e neil'altro ramo del Parlamento viene sollecitato il Governo a presentare il progetto di legge dell'unica Cassazione per tutto il Regno.

Fino dall' anno 1865 la Camera dei Deputati approvava a quest' uopo un ordine del giorno che vi fu presentato dall'onorevole Deputato Pisanelli. Io stesso nella seduta del Senato, 12 marzo 1868, ebbi l'onore, nella occasione che si discuteva il Bilancio del Ministero di Grazia e Giustizia, di far calde raccomandazioni all'onorevole Guardasigilli perchè togliesse di mezzo la pluralità delle Cassazioni, e in quella stessa occasione io non dubitai di chiamare assurdo il sistema di più Cassazioni.

Nello stesso anno 1868, e precisamente nella tornata 18 aprile, l'onorevole ex-Ministro De Filippo presentò alla Camera dei Deputati un progetto di unificazione legislativa, col quale s'introducevano diverse modificazioni all'ordinamento giudiziario, ed era anche stabilita un'unica Cassazione; conservandosi solo Sezioni temporanee a Napoli, Palermo e Torino.

Finalmente l'onorevole ex-Ministro Raeli, presentò egli pure al Senato, nella tornata 29 dicembre 1870, un progetto col quale si

stabiliva la Cassazione a Roma, e venivano soppresse alcune delle Cassazioni già esistenti, promettendo nel tempo stesso un progetto di un'unica Cassazione, da presentarsi nella prossima Sessione parlamentare.

In quella occasione fu fatta una lunga e dotta discussione sui diversi sistemi della terza Istanza e dell' unica Cassazione, e venne finalmente approvato un ordine del giorno dell'onorevole Senatore Menabrea, concepito nei seguenti termini:

« Il Senato invita il Ministero a presentare non più tardi del principio della prossima ventura Sessione parlamentare un progetto di legge Per l'istituzione di una Corte Suprema di Giustizia unica per tutto il Regno; e intanto limita la discussione del presente progetto di legge a quella del 1º capoverso dell'articolo 14 proposto dal Ministero.»

Se questo progetto di legge dell'unica Cassazione era urgente negli anni andati, non esito a dichiarare che ora è urgentissimo. A Roma, capitale d'Italia, deve assolutamente essere stabilita e senza ritardo l'unica Cassazione; e di ciò non dubito che sia pure convinto l'onorevole Ministro di Grazia e Giustizia. So anzi che egli si occupa seriamente di questo progetto di legge; ma io ho voluto, credendo anche di interpretare i voti del Senato, fargli una speciale raccomandazione, perché voglia, passate queste ferie, presentare al Parlamento il tanto desiderato progetto di legge, il quale metta un termine, lo dirò ancora una volta, al sistema assurdo della piuralità delle Cassazioni, stabilendo una Corte unica in questa fortunata Capitale d'Italia.

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Domando la l'arola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

MMISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Io divido collonorevole Senatore Chiesi l'opinione che sia necessario unificare le Corti di Cassazione, e stabilire una Magistratura unica la quale lossa avere sotto la sua giurisdizione tutte le Autorità giudiziarie del Regno. Però fin dall'anno scorso quando fu discusso il progetto di legge presentato dall'onorevole mio predecessore Raeli, io accettai l'ordine del giorno liroposto dall'onorevole Senatore Menabrea, per la parte che riguardava l'invito al Governo di presentare sollecitamente un progetto di legge circa lo stabilimento di una Magistratura superiore unica in tutta l'Italia;

e convinto di questa necessità, ho dato opera a che questo desiderio universale potesse essere soddisfatto col voto del Parlamento.

Nell'altra Camera, alla medesima richiesta, ho dichiarato che se non per la fine del mese, che già è presso al suo termine, certo nelle prime riunioni del Parlamento, avrei adempiuto alla mia promessa presentando un progetto di legge per l'unificazione delle Corti di Cassazione. La stessa dichiarazione ripeto al Senato.

Devo però dare una spiegazione del ritardo di questi pochi giorni, che sono trascorsi dalla convocazione del Parlamento fino a quest'oggi.

La ragione del non aver io presentato fin dal primo momento il progetto di legge per l'ordinamento della Corte di Cassazione sta nell'ordine del giorno votato dal Senato, e nella lunga discussione che lo precedette. Se si fosse trattato di un progetto di legge col quale si stabilisse puramente che le quattro Cassazioni si riducono ad una sola, e che quest' una deve aver la sua sede in Roma, sarebbe bastata una legge composta di due o tre articoli, e quindi avrebbe potuto essere presentata immediatamente.

Ma ricorderà il Senato che in quella discussione si mossero gravissime dubbiezze, e furono suscitate grandi quistioni; e che s'insistè sopratutto, affinche negli studi che si sarebbero fatti sull'argomento, si fosse procurato di ordinar la suprema magistratura (la quale, a mio credere, dev'essere la Corté di Cassazione), in modo da poter soddisfare senza ritardi al grave suo compito, e da poter giudicare l'immenso numero di cause annualmente deferito alle quattro Cassazioni ora esistenti.

Ora il proposito di riordinare la Corte di Cassazione in modo che, anche unica, possa soddisfare sollecitamente a tutti i bisogni della giustizia, ha richiesto nuovi studi e diligenti ricerche, che non poterono esser compiuto così presto come avrei desiderato.

Questi studi, almeno per mia parte, sono ora compiuti; il progetto è interamente preparato, e appena sarà riconvocato il Parlamento, io adempirò alla mia promessa presentandolo al suo esamo.

Io spero che l'onorevole Senator Chiesi rimarrà soddisfatto di questa mia esplicita dichiarazione.

Senatore CHIESI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore CHIESI. Io mi dichiaro pienamente soddisfatto della ottenuta risposta, e tengo per fermo che l'onor. signor Ministro di Graziae Giustizia manterrà fedelmente la fatta promessa.

PRESIDENTE. Metto ora in discussione il progetto di legge riguardante l'approvazione della Convenzione colla Società delle strade ferrate meridionali per l'esercizio delle ferrovie Calabro-Sicule.

Invito i membri dell' Ufficio Centrale a prendere il loro posto.

Avendo il Senato approvato l'urgenza per questa legge, non si è potuto, per la ristrettezza del tempo, stampare la relazione; perciò io prego il signor Relatore a darne lettura.

Senatore SERRA F. M., Relatore. Gli Uffici del Senato, che esaminarono questo progetto di legge soltanto avanti ieri, vollero scegliere me a Relatore, e quantunque mi creda incompetente a sostenere la discussione di un progetto di legge concernente la costruzione e l'esercizio di strade ferrate, ho compiuto l'incarico affidatomi, ed ho l'onore di leggerne al Senato la relazione.

Signori Senatori,

L'Ufficio Centrale, incaricato di preavvisare sullo schema di legge sottoposto alla vostra approvazione dal Sig. Ministro dei Lavori pubblici nella tornata del 23 cadente mese, e riguardante la Convenzione colla Società delle strade ferrate meridionali per l'esercizio delle ferrovie Calabro-Sicule, crede debito suo lo avvertire ancora una volta come al prestigio delle instituzioni parlamentari in genere ed al decoro del Senato in ispecie sarebbesi servito meglio qualora un termine più discreto gli si fosse concesso per l'esame di un provvedimento del quale è ovvia la gravità e l'importanza.

Ciò osservava nella pregevolissima sua relazione la Giunta della Camera elettiva, e ciò per ragioni anche più gravi osserva il vostro Ufficio Centrale.

Fortunatamente per noi come per essa, la evidenza delle ragioni che consigliano l'approvazione della legge proposta è tale, che la brevità del tempo concessoci per l'esame non detrae punto alla ponderatezza del nostro preavviso ed alla maturità del voto che vi proponiamo di rendere affermativo.

In fatti, o Signori, non vi è osservazione possibile in contrario e più o meno fondata cui la

Giunta della Camera elettiva non abbia posto mente e che non abbia combattuto e rimosso con ampiezza di solidi ragionamenti e con corredo abbondante di dati statistici convincentissimi.

Gli uni e gli altri dimostrano come il Governo non avrebbe potuto utilmente, nel caso concreto, ricorrere all'esperimento dell'asta pubblica in vece di trattare colla Società delle meridionali, della quale è tanto solidamente stabilito il credito e lodata l'amministrazione; come la durata della concessione dell'esercizio in discorso protratta a quindici anni, lungi dal poter arrecare danno al Governo, siagli di vantaggio, dappoiche il termine più lungo assicura meglio la conservazione della strada e di tutto il materiale fisso, e l'articolo 2. della Convenzione gli riserva la facoltà di rescinderla, sempre quando il farlo possa riuscirgli comodo e vantaggioso; come in fine la Società concessionaria e per le sovvenzioni assicurate alla rete sua propria ed alla Lombarda sia in tanti e tali rapporti d'interesse col Governo medesimo, che lo assoggettarla ad una cauzione materiale per l'esercizio delle Calabro-Sicule debba ritenersi quale onere superfluo.

Al postutto, o Signori, noi v'invitiamo a considerare che, mercè il contratto di cui si discorre, il Governo spenderà in meno L. 1314 per chilometro di fronte al corrispettivo assicurato alla Società Vitali Charles già concessionaria delle ferrovie Calabro-Sicule.

Egli è per queste ragioni tutte che noi vi proponiamo di approvare il presente schema di legge, il quale soddisfa ad un bisogno evidente e ad un desiderio diuturno e ragionevolissimo di quelle interessanti popolazioni.

PRESIDENTE. Do ora lettura dell'articolo unico di cui consta il progetto. Esso è del tenore seguente:

«È approvata la Convenzione stipulata nel giorno 28 ottobre 1871, dai Ministri dei Lavori Pubblici e delle Finanze, colla Società delle Strade ferrate meridionali per l'esercizio delle ferrovie Calabro-Sicule, durante un quindicennio.»

yll'articolo 2. della predetta Convenzione sarà sostituito il seguente:

- « Se nel corso dei quindici anni il Governo
- » vendesse la rete Calabro-Sicula, o ne ce-
- » desse la costruzione e l'esercizio, la Società
- » dovrà rimettergli, nel termine di sei mesi
- » dopo la promulgazione della relativa legge,

- la rete stessa, col personale e materiale
 alla medesima addetti.
- Le spese fatte dalla Società in conformità della presente Convenzione, saranno riconosciute e pagate a termini di essa.
- Le provviste di materiali e di oggetti di consumo esistenti nei cantieri, saranno pagate a prezzo d'estimo, e quelle in corso

di consegna ai prezzi dei contratti. »
Se il Senato crede, si darà lettura anche della Convenzione.

(Il Senatore, Segretario, Chiesi legge:)
Convenzione colla Società delle Ferrovie Meridionali per l'esercizio delle Ferrovie Calabro-Sicule.

L'anno milleottocentosettantuno, addi ventotto ottobre, nella città di Roma;

Fra i Ministri dei Lavori Pubblici e delle Finanze, contraenti in nome dello Stato, ed il signor Commendatore Bartolomeo Bona, Direttore generale delle strade ferrate meridionali, quale rappresentante della Società concessionaria delle ferrovie medesime, come da poteri avuti per deliberazione del Consiglio di amministrazione in data 26 corrente mese di ottobre;

Venne convenuto e stipulato quanto segue: Art. 1. Il Governo concede per un quindicennio alla Società italiana per le strade ferrate meridionali l'esercizio della rete Calabro-Sicula già costruita e da costruirsi, a senso della legge 28 agosto 1870, n. 5858.

Art. 2. Se nel corso dei quindici anni il Governo concedesse la costruzione e l'esercizio della rete Calabro-Sicula, la Società dovrà rimettergli nel termine di sei mesi dopo la promulgazione della relativa legge la rete Calabro-Sicula da essa esercitata col personale e materiale alla medesima addetto.

Le spese fatte dalla Società saranno riconosciute e pagate a termini della presente Convenzione.

Le provviste di materiali e di oggetti di consumo esistenti nei cantieri saranno pagate a Prezzo d'estimo, e quelle in corso di consegna ai prezzi dei contratti.

Art. 3. L'esercizio della rete Calabro-Sicula sarà fatto a spese e per conto del Governo nei modi stabiliti agli articoli seguenti:

Art. 4. La provvista del materiale mobile, tanto di primo impianto quanto di rinnovamento, e quella del materiale fisso richiesto dai succes-

sivi bisogni del traffico, sarà fatta dalla società per conto del Governo, al quale sarà previamente sottoposta l'approvazione dei relativi contratti e dei tipi da adottarsi pel materiale e meccanismi stessi.

Tali contratti non dovranno mai essere, a condizioni eguali, più gravosi dei contratti stipulati dalla stessa Società per gli acquisti relativi alla rete meridionale.

Salvo i casi speciali, in cui il Governo disponesse diversamente, la Società presenterà per l'acquisto dei veicoli, de'contratti intesi con fabbricanti nazionali, e lo stesso è a dirsi almeno per una metà delle occorrenti locomotive ed in ispecie quando si tratti di tipi già esistenti in Italia.

Art. 5. Come per la rete delle ferrovie meridionali, così anche per le Calabro-Sicule, le spese d'esercizio si divideranno in ordinarie e straordinarie.

Appartengono alla prima categoria le seguenti:

- a) Spese generali dell'amministrazione centrale attinenti all'esercizio (ad eccezione degli interessi bancari) e spese generali dell'esercizio, sì le une che le altre ragguagliate a percorso chilometrico;
- b) Servizio di manutenzione, corpo stradale, opere d'arte, armamento delle vie, fabbricati, vigilanza e spese diverse relative;
- c) Servizio della locomozione e manutenzione del materiale mobile, combustibili, grassumi, macchine, vetture, vagoni e spese diverse relative;
- d) Servizio del traffico e del movimento personale e spese diverse relative;
- e) Magazzini, imposte, pubblicità, assicurazioni e spese diverse relative.

Si dichiara però che le imposte aggravanti il lucro della Società saranno sempre a carico della medesima.

Di tutte le spese d'esercizio di cui al presente articolo essendo alcune proporzionali alla lunghezza della strada ed altre al percorso dei treni, si stabilisce che sulle due reti Calabro-Sicula e meridionale, la spesa proporzionale alla lunghezza della strada ascenda a lire 3200 il chilometro, e che la rimanente spesa proporzionale al percorso dei treni ragguagliata a treno-chilometro sulla rete Calabro-Sicula non possa in ogni caso eccedere l'analoga spesa sulla rete meridionale.

- Art. 6. Saranno ascritti alle spese straordinarie:
- a) I lavori tutti d'ampliamento e miglioramento dell'argine stradale, manufatti e fabbricati, le opere di difesa e di completamento dei medesimi;
- b) Le riparazioni ai guasti prodotti da cause di forza maggiore, come mareggiate, temporali, straripamenti di fiumi e torrenti, franamenti e simili;
- c) Le spese di rifacimento e rinnovamento del materiale fisso e mobile e dei meccanismi delle stazioni e officine.
- Art. 7. Le riparazioni al materiale mobile e fisso della rete sicula saranno eseguite nelle officine proprie della rete medesima e portate nei conti di liquidazione semestrale conformemente al disposto del secondo alinea dell'articolo 11.

Ove ne risulti la convenienza, potranno tuttavia eseguirsi nelle officine della rete meridionale alcuni dei più grossi lavori, come nuovi focolari, cilindri, ecc. In tal caso questi saranno pagati secondo il loro costo effettivo aumentato dalla rispettiva quota delle spese generali dell'officina.

Le riparazioni al materiale mobile della rete Calabra, che non potessero eseguirsi nelle rimesse e piccole officine annesse alle medesime, saranno invece fatte in comune con quello appartenente alla rete sociale nelle officine della Società, e la spesa relativa sarà pagata come risulterà realmente dalla contabilità dell'officina nel modo sovrindicato.

L'interesse al corso della rendita del capitale speso dalla Società per l'impianto delle sue officine di grandi riparazioni, verrà annualmente ripartito su tutti i lavori che saranno stati eseguiti nelle medesime in proporzione del loro costo, e concorrerà a formare le spese generali di officina da ripartirsi fra tutti i lavori eseguiti nelle medesime.

Art. 8. L'interesse ragguagliato ad anno al corso della rendita del capitale rappresentato dai materiali in deposito nei magazzini ed occorrenti all'esercizio ed alla manutenzione ordinaria e straordinaria, sarà ripartito in ogni contabilità mensile su tutti gli oggetti che usciranno dai magazzini stessi in proporzione del loro valore.

Il corso della rendita sarà desunto dalla media mensile dei corsi di Borsa alla Capitale del Regno.

Art. 9. Le spese di esercizio pel servizio co-

mune nelle stazioni di Eboli e di Taranto saranno divise fra la Società ed il Governo in proporzione del numero dei veicoli che entreranno ed usciranno dalle medesime pel traffico delle rispettive linee.

Art. 10. Le spese contemplate all'art. 6. come quelle per gli acquisti di nuovo materiale non potranno essere fatte se non con autorizzazione del Governo e colla scorta di progetti presentati dalla Società e dal medesimo approvati.

È fatta eccezione per le spese di assoluta urgenza debitamente giustificate e rese necessarie per ristabilire le linee interrotte o per assicurare la continuità dell'esercizio minacciata da frane, da irruzioni di fiumi e torrenti, Ca mareggiate e simili.

In detti casi l'urgenza e la natura delle opere da eseguirsi dovrà risultare per mezzo di verbale compilato in concorso fra i delegati del Governo e della Società.

Art. 11. Per far fronte alle spese tutte derivanti dalla presente Convenzione, la Società è autoriziata a servirsi degli introiti dell'esercizio. A la fine di ogni semestre si regoleranno i conti tanto degli introiti quanto delle spese ordinarie e straordinarie coll'appoggio dei documenti giustificativi vidimati dai delegati del Governo e colla decorrenza degli interessi scalari al tasso della rendita a favore del creditore.

La data del titolo di debito o credito stabilirà la decorrenza dell'interesse per la somma nel medesimo inscritta.

Delle spese fatte di urgenza e ad economia, la Società presenterà la nota al Governo nel minor termine possibile, affinche esso possa constatarne la regolarità ed accreditare la Società del relativo suo ammontare.

Sarà in facoltà del Governo di pagare immediatamente le somme dovute, specialmente quelle per provviste di materiale mobile, in luogo di accreditarle alla Società in conto corrente al tasso della rendita.

Art. 12. In compenso dell'incarico che la Società si assume colla presente Convenzione, e per cointeressar a nell'incremento dei prodotti d'esercizio, è alla medesima accordata una partecipazione al prodotto lordo dell'esercizio nelle proporzioni seguenti:

Quattro per cento sul prodotto lordo sino a dieci mila lire per chilometro;

Tre per cento sull'eccedenza del prodotto lordo da dicci mila a lire quindici mila per chilometro;

Due per cento sull'eccedenza del prodotto lordo a partire dalle lire quindici mila per chilometro.

Oltre alla partecipazione anzidetta ai prodotti lordi dell'esercizio, è pure accordato alla Società un beneficio del cinque per cento sui prodotti netti, calcolando detti prodotti col detrarre dal prodotto lordo integrale le spese di esercizio enumerate all'articolo 5.

La liquidazione di questi compensi sarà fatta alla chiusura dei conti semestrali per la parte che si riferisce alla partecipazione dei prodotti lordi, ed alla fine di ogni anno per la partecipazione ai prodotti netti dell'esercizio.

Art. 13. Eseguita la costruzione di un tronco di linea, il Governo lo farà collaudare dai suoi delegati in concorso di un rappresentante della Società e dell'appaltatore, e quindi lo darà in consegua alla Società affinchè ne assuma l'esercizio col materiale mobile e gli altri mezzi di esercizio che a tale effetto saranno stati provveduti per conto del Governo.

A richiesta del Governo, l'apertura dell'esercizio dei diversi tronchi della rete a compiersi dovrà dalla Società essere attuata quand'anche i relativi lavori non si trovino completamente ultimati, purche però dalla visita di ricognizione, cui sarà proceduto per mezzo di appositi delegati del Governo in contradittorio dei rappresentanti della Società e dell'impresa costruttrice, risulti che la via e le stazioni si trovano in condizioni di un sicuro ed abbastanza regolare esercizio.

In ogni caso nel verbale di ricognizione dei tronchi saranno descritte le opere mancanti alla loro ultimazione in base ai progetti approvati, e saranno determinate le norme da osservarsi affinche l'impresa costruttrice possa anche, durante l'esercizio, ultimare definitivamente le opere di costruzione a termini del suo capitolato di appalto.

Art. 14. Per le linee Calabro-Sicule di già attivate, la Società, subito che ne riceva l'ordine dal Governo, dovrà prenderne la consegna ed assumerne l'esercizio incassandone i prodotti per conto del medesimo.

All'atto della consegna si stenderà un processo verbale dello stato delle linee e del materiale fisso e mobile, e tutte le spese ritenute occorrenti a metter l'una e l'altro in buono stato di servizio saranno iscritte alla Categoria delle spese straordinarie (articolo 6), salvo gli effetti della Convenzione 20 giugno 1868 e relative modificazioni approvate colla legge del 31 agosto stesso anno, n. 4587, nei rapporti fra il Governo e l'impresa costruttrice delle linee stesse.

All'esecuzione dei lavori per completare e mettere in buono stato le linee anzidette, saranno applicabili le disposizioni dell'ultimo alinea dell'articolo 13.

Il processo verbale porterà la firma dei delegati del Governo e della Società contraente.

Art. 15. I materiali e le materie di consumo esistenti nei magazzini e sui piazzali saranno pure regolarmente constatati in quantità e valore, e si degli uni che delle altre sarà fatta regolare consegna alla Società dai delegati del Governo in concorso coi rappresentanti dell'attuale impresa esercente.

Art. 16. L'esercizio della rete Calabro-Sicula sarà fatto cogli stessi regolamenti e norme in vigore sulla rete meridionale, in quanto vi possono essere applicabili, come se la nuova rete facesse parte integrante della rete propria della Società.

Art. 17. Il numero delle corse dei convogli sulle diverse linee della rete Calabro-Sicula sarà determinato dal Governo, e dal medesimo dovranno essere approvati i relativi orari.

La Società avrà facoltà di eseguire treni facoltativi a seconda dei bisogni del movimento e del traffico, secondo le norme vigenti sulla propria rete.

Art. 18. Le tariffe dei trasporti si a grando come a piccola velocità saranno stabilite dal Governo sulla proposta della Società.

Sarà sempre in facoltà della Società di sottoporre delle modificazioni all'approvazione del Governo, come il Governo stesso potrà ordinarne.

Art. 19. Lo scambio del materiale mobile fra le due reti meridionali e calabrese sarà temporariamente regolato colle norme della convenzione vigente coll'attuale impresa esercente, salvo al Governo di approvare e prescrivere quelle modificazioni che saranno ritenute opportune nel proprio interesse, sentita la Società.

In quanto però al nolo pel materiale di una rete che percorrerà le lince dell'altra rete è fissato nelle somme seguenti:

Lire 0 12 all'ora per un vagone; Lire 0 20 all'ora per una vettura; Lire 1 00 al chilometro per una locomotiva accesa col relativo personale ed oggetti di consumo:

Lire 0 50 al chilometro per una locomotiva spenta senza personale e senza oggetti di consumo;

La manutenzione corrente della locomotiva noleggiata resterà a carico di chi se ne serve.

Il materiale calabrese potrà inoltre percorrere linee appartenenti ad altre Società, e gli saranno applicate le Convenzioni di servizio cumulativo in vigore fra le Società anzidette e quella delle meridionali.

Gli introiti e le spese per nolo di veicoli saranno portati nei conti generali dei prodotti e delle spese d'esercizio.

Art. 20. Il materiale mobile sarà provveduto in ragione dell'estensione e del traffico delle linee nel limite del più assoluto bisogno.

Il numero delle locomotive, veicoli-e copertoni sarà determinato in modo che la loro percorrenza media non sia, per quanto possibile, inferiora alla percorrenza media del materiale mobile della rete meridionale.

Art. 21. La Società rileverà il personale d'esercizio delle ferrovie Cafabro-sicule, secondo le disposizioni dell'articolo 39 del capitolato vigente coll'Impresa Vitali-Charles-Picard e Compagnia del 26 settembre 1870.

Le stesse condizioni varranno per la riconsegna del personale dalla Società allo spirare del presente contratto.

I posti che si renderanno disponibili nel personale attualmente in servizio per l'esercizio della attuale rete Calabro-sicula, e quelli ai quali si dovrà provvedere in occasione dell'apertura di nuove linee e tronchi a compimento della rete medesima, dovranno essere riservati per un terzo agli impiegati governativi provenienti dalle costruzioni o da altri servizi dello Stato; e per un altro terzo ai militari congedati e volontari, purchè aventi i requisiti di età e di idoneità richiesti pei posti cui debbesi provvedere.

Art. 22. Il Governo si riserva ogni più ampia facoltà di controllo sulla gestione della Società, tanto per le spese, quanto pei proventi d'esercizio, e dovrà perciò la Società produrre ai delegati del Governo tutti i registri contabili e documenti giustificativi, come altresi fornire i mezzi di verifica e di sorveglianza che i delegati medesimi fossero per richiedere

per quelle constatazioni che saranno del caso nell'interesse del Governo.

I delegati governativi avranno libero accesso nelle stazioni, negli uffici e nei treni.

Al personale governativo addetto all'esercizio ed al servizio delle costruzioni saranno rilasciati biglietti di libera circolazione, valevoli pel tempo e per la classe indicati nella richiesta che ne sarà fatta dal Ministero dei Lavori Pubblici.

Al persona'e governativo anzidetto, di cui sarà dato l'elenco dal Ministero, sarà pure fatta facoltà di trasmettere gratuitamente dispacci di servizio, valendosi delle linee telegrafiche sulla rete Calabro-sicula esercitata dalla Società; come sarà pur fatto obbligo alla Società stessa di trasportare gratuitamente, oltre la corrispondenza postale, anche quella pel servizio tecnico governativo.

Art. 23. Insorgendo difficoltà fra il Governo e la Società nell'esecuzione della presente Convenzione, le contestazioni verranno definite nei modi e per le vie prescritte dalle leggi generali dello Stato.

Art. 24. La presente Convenzione non sara valida se non dopo ottenuta l'approvazione e sanzione del Parlamento Nazionale.

Fatta, letta e sottoscritta in doppio originale nel giorno, mese ed anno di cui sopra.

Il Ministro delle Finanze Il Ministro
Q. Sella. dei Lavori Pubblici
G. Devincenzi.

Il direttore generale delle ferrovie meridionali Bona.

Testimoni: Callisto Bertina. Francesco Casanova.

PRESIDENTE. Rileggo l'articolo di legge. (Vedi sopra.)

È aperta la discussione generale. Se nessuno domanda la parola, la legge essendo di un unico articolo, se ne rimanda la votazione allo squittinio segreto.

Adesso passeremo alla votazione di quattro delle leggi già discusse:

- 1º Modificazione alla legge per il riassoldamento con premio.
- 2º Estensione agli Ufficialied assimilati nella Rº Marina della legge 3 luglio 1871 per la riforma degli Ufficiali dell'Esercito.

3º Estensione agli Ufficiali ed assimilati nella Rº Marina della legge 31 luglio 1871 sui matrimoni degli Ufficiali dell'Esercito.

4º Conversione in legge del Regio Decreto 19 luglio 1871, col quale venne fissato il prezzo massimo dell'affrancazione dal servizio militare di la Categoria.

(Il Senatore, Segretario, Chiesi fa l'appello nominale)

PRESIDENTE. Risultato della votazione: Estensione agli Uffiziali ed Assimilati nella Regia Marina della legge 3 luglio 1871 per la riforma degli Uffiziali dell'Esercito:

Votanti . . . 80. Favorevoli . . . 78. Contrari . . . 2.

(Il Senato approva.)

Conversione in legge del Regio Decreto 19 luglio 1871 col quale venne fissato il prezzo massimo dell'affrancazione dal servizio militare di 1º Categoria.

Votanti 77.
Favorevoli . . . 75.
Contrari . . . 2.
(Il Senato approva.)

Modificazione alla legge per il riassoldamento con premio.

(Il Senato approva.)

Estensione agli Ufficiali ed assimilati nella regia Marina della legge 31 luglio 1871 sui matrimoni degli Ufficiali dell'Esercito.

(Il Senato approva.)

Adesso passeremo alla votazione dei seguenti progetti di legge:

- 1. Convenzione colla Società delle strade ferrate meridionali per l'esercizio delle ferrovie Calabro-Sicule;
- 2. Facoltà al Governo di aumentare in via provvisoria il numero dei Consiglieri della Corte di Appello di Genova;
- 3. Bilanci di definitiva previsione dell' entrata e della spesa per l'anno 1871.
- (Il Senatore, Segretario, Beretta fa l'appello nominale.)

PRESIDENTE. Risultato della votazione: Bilanci di definitiva previsione dell'entrata e della spesa per l'anno 1871.

(Il Senato approva.)

Convenzione colla Società delle strade ferrate meridionali per l'esercizio delle ferrovie Calabrosicule.

 Votanti
 .
 .
 .
 .
 .
 .
 .
 .
 .
 .
 .
 .
 .
 .
 .
 .
 .
 .
 .
 .
 .
 .
 .
 .
 .
 .
 .
 .
 .
 .
 .
 .
 .
 .
 .
 .
 .
 .
 .
 .
 .
 .
 .
 .
 .
 .
 .
 .
 .
 .
 .
 .
 .
 .
 .
 .
 .
 .
 .
 .
 .
 .
 .
 .
 .
 .
 .
 .
 .
 .
 .
 .
 .
 .
 .
 .
 .
 .
 .
 .
 .
 .
 .
 .
 .
 .
 .
 .
 .
 .
 .
 .
 .
 .
 .
 .
 .
 .
 .
 .
 .
 .
 .
 .
 .
 .
 .
 .
 .
 .
 .
 .
 .
 .
 .
 .
 .
 .</

(Il Senato approva.)

Facoltà al Governo di aumentare in via provvisoria il numero 'dei Consiglieri della Corte di Appello di Genova.'

Votanti 75.
Favorevoli . . . 71.
Contrari . . . 4.

(Il Senato approva.)

Avverto i signori Senatori che domani si terrà seduta pubblica alle ore 2 pomeridiane per il seguito della discussione e votazione dei bilanci del 1872.

La seduta è sciolta (ore 4 40).